### Libertà di informazione e rispetto della vita privata delle personalità politiche e di governo secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo

#### Andrea Saccucci

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La libertà delle fonti di informazione quale fondamentale presidio del pluralismo in una società democratica e quale strumento di attuazione del diritto del pubblico di essere informato su questioni di interesse generale. – 3. La più ampia protezione accordata alla critica giornalistica sull'operato dei personaggi politici e degli esponenti di governo. – 4. I limiti alla libertà di informazione che possono giustificarsi in funzione della necessità di salvaguardare la vita privata del personaggio pubblico. – 5. Considerazioni conclusive sui criteri impiegati dalla giurisprudenza di Strasburgo per valutare se sia stato realizzato un equo contemperamento tra gli interessi in gioco.

### 1. – Premessa

Negli ultimi tempi, si è molto discusso nel nostro Paese (e molto ancora si discute e si discuterà) del rapporto tra politica e informazione, un rapporto che, per ragioni assai varie, sembra ormai precipitato in vortice senza fine di logoranti strumentalizzazioni ideologiche, di manipolazioni sensazionalistiche dei fatti di cronaca e di tentativi (talvolta maldestri, talaltra ben riusciti) di asservimento reciproco.

Uno degli aspetti più controversi di tale rapporto, su cui si è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica a seguito di talune note vicende scandalistiche che hanno investito esponenti di spicco del panorama politico italiano, è rappresentato dalla questione dei limiti che la libertà giornalistica incontra per quanto concerne la diffusione di notizie o immagini strettamente attinenti alla vita privata di personaggi pubblici e, in particolare, di coloro che sono chiamati, a vario titolo, a svolgere ruoli di responsabilità politica e di governo della cosa pubblica.

I toni del confronto tra le diverse posizioni che sono venute a delinearsi in pro-

Diritti umani e diritto internazionale, 4 (2010) pp. 105-124

posito (e, cioè, essenzialmente tra coloro che ritengono di poter giustificare qualsivoglia intrusione nella vita privata dell'uomo politico, specie se preposto a funzioni di governo, in nome dell'interesse generale della collettività a conoscerne ogni aspetto e coloro che invece condannano le torbide derive del giornalismo scandalistico ancorché riguardante noti personaggi della vita pubblica rivendicando a questi ultimi il diritto al rispetto della propria sfera più intima) sono probabilmente ormai troppo aspri per consentire un'analisi serena della questione dal punto di vista del diritto interno. Tanto più che, trattandosi in larga misura di un problema di bilanciamento fra interessi egualmente meritevoli di tutela, qualsiasi tentativo di ricostruire canoni ermeneutici di portata generale per la soluzione di eventuali conflitti attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle rilevanti disposizioni normative corre in questo momento il rischio di essere condizionato dall'esigenza contingente di adesione all'uno o all'altro dei contrapposti schieramenti.

In uno scenario del genere può, dunque, rivelarsi particolarmente utile proiettare l'indagine a livello europeo per mettere a fuoco la questione in un'ottica affrancata dal "manicheismo di posizione" attualmente imperante in sede domestica, assumendo come osservatorio privilegiato la Convenzione europea dei diritti umani (di seguito "CEDU") e la giurisprudenza della Corte europea che ne definisce la portata ed i criteri di applicazione.

Sebbene, infatti, tale giurisprudenza non sia di per se stessa in grado di offrire soluzioni integralmente satisfattive, rappresentando pur sempre la CEDU un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali rispetto al quale gli ordinamenti interni sono senz'altro legittimati a riconoscere garanzie più estese¹ ed essendo pur sempre riconosciuto alle autorità statali un margine di apprezzamento più o meno ampio nel contemperamento fra rispetto della vita privata e diritto di informazione, essa può ciò nondimeno fornire all'interprete una serie di spunti ricostruttivi e di linee guida che, oltre ad essere il frutto di una riflessione più distesa, tengono conto degli approcci seguiti negli altri Paesi europei ed esprimono pertanto quella sintesi di valori comuni che la CEDU mira a salvaguardare e promuovere².

<sup>1</sup> Come noto, l'art. 53 CEDU stabilisce che "[n]essuna delle disposizioni della [...] Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi". A tale riguardo, la Corte costituzionale italiana ha da ultimo opportunamente sottolineato come il sindacato di legittimità costituzionale delle norme di legge insanabilmente contrarie con la CEDU possa operare soltanto allorché "il contrasto sia determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a quello garantito dalla norma CEDU, dal momento che la diversa ipotesi è considerata espressamente compatibile dalla stessa Convenzione europea all'art. 53" (cfr. Corte costituzionale, sentenza del 16 novembre 2009, n. 311, par. 6 del *considerato* in diritto).

<sup>2</sup> Una sintesi di valori che può naturalmente rivelarsi difforme rispetto a quella espressa da altre dimensioni culturali e giuridiche. Con specifico riferimento alla questione dei rapporti tra libertà di informazione e diritto al rispetto della vita privata dell'uomo politico, si avrà in effetti modo di constatare una divergenza tra l'approccio europeistico (di cui ci si occupa in questo

Nei successivi paragrafi, tenteremo dunque di ricostruire in modo sintetico i principali approdi interpretativi della giurisprudenza di Strasburgo relativamente alla questione in esame, i quali potranno essere impiegati anche a livello nazionale – con i limiti poc'anzi segnalati – allorché per l'appunto si tratti di stabilire, in relazione a singole fattispecie concrete, quali debbano eventualmente essere i confini della libertà di informazione ed in quale misura debba essere tutelata la *privacy* delle personalità politiche e di governo.

2. – La libertà delle fonti di informazione quale fondamentale presidio del pluralismo in una società democratica e quale strumento di attuazione del diritto del pubblico di essere informato su questioni di interesse generale

Come ben noto, la libertà di espressione sancita dall'art. 10, par. 1, CEDU è stata interpretata dagli organi di Strasburgo in maniera assai estensiva, soprattutto per quel che concerne la libertà di informazione, qualunque sia il soggetto che ne invoca l'esercizio (persona fisica, associazione non riconosciuta³ o persona giuridica⁴, purché possano pretendersi vittime ai sensi dell'art. 34 CEDU ⁵), qualunque sia il mezzo di comunicazione prescelto (carta stampata, trasmissione radio-televisiva, reti telematiche o altro⁶) e qualunque sia la natura della "in-

scritto) e quello proprio dell'ordinamento statunitense, che riflette più in generale un diverso modo di intendere il concetto di vita privata e le esigenze di protezione ad esso correlate (su tale aspetto si veda, in particolare, l'interessante studio di J. Q. Whitman, "The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty", in *The Yale Law Yournal* 2004, p. 1151 ss.).

<sup>3</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, Corte europea dei diritti umani, *Ekin Association c. Francia*, ricorso n. 39288/98, sentenza del 17 luglio 2001.

<sup>4</sup> Sull'applicabilità dell'art. 10 CEDU alle persone giuridiche cfr., in particolare, Corte europea dei diritti umani, *Autronic AG c. Svizzera*, ricorso n. 12726/87, sentenza del 22 maggio 1990, par. 47, ove si afferma che "né la natura giuridica di Autronic AG quale società a responsabilità limitata né il fatto che le sue attività fossero di natura commerciale né la natura intrinseca della libertà di espressione possono privare Autronic AG della protezione dell'art. 10" in quanto tale disposizione "si applica a chiunque, sia essa una persona fisica o giuridica". Cfr. anche *Radio France c. Francia*, ricorso n. 53984/00, decisione del 23 settembre 2003, ove è stata riconosciuta la legittimazione ad invocare la protezione offerta dall'art. 10 CEDU di una società a totale partecipazione statale.

<sup>5</sup> In particolare, gli organi di Strasburgo hanno escluso la legittimazione ad agire delle associazioni sindacali dei giornalisti nella misura in cui esse, pur salvaguardando gli interessi collettivi di categoria dei propri affiliati, non erano direttamente colpite dalla misura censurata (cfr. Commissione europea dei diritti umani, *Hodgson e altri c. Regno Unito*, ricorsi n. 11553/85 e n. 11658/85, decisione del 9 marzo 1987, e *Purcell e altri c. Irlanda*, ricorso n. 15404/89, decisione del 16 aprile 1991).

<sup>6</sup> In particolare, gli stessi principi enunciati con riguardo alla stampa scritta si applicano anche ai mezzi radio-televisivi, nel cui ambito, peraltro, la responsabilità professionale dei giornalisti acquista una rilevanza particolare in ragione del fatto che tali mezzi "hanno effetti spesso più immediati e potenti rispetto alla stampa scritta" (cfr. Corte europea dei diritti u-

formazione" (politica, economica, professionale, artistica, commerciale), per tale intendendosi ogni manifestazione del pensiero incorporata in un supporto materiale destinato a renderla pubblica<sup>7</sup>.

Secondo una formula giurisprudenziale ormai di rito, la libertà di espressione costituisce una "pietra angolare dei principi della democrazia e dei diritti dell'uomo tutelati dalla Convenzione" e rappresenta "uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni primordiali del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno. Salvo quanto previsto dal paragrafo 2, essa vale non soltanto per le 'informazioni' o 'idee' accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non vi sarebbe una società democratica"9.

Dopo aver precisato che la libertà di espressione "comporta doveri e responsabilità", la cui ampiezza dipende dalla situazione e dal mezzo tecnico utilizzato, l'art. 10, par. 2, CEDU stabilisce che il suo esercizio può essere sottoposto a determinate "formalità, condizioni, restrizioni e sanzioni" purché esse siano "previste dalla legge", preordinate al perseguimento di "uno scopo legittimo" tra quelli ivi espressamente enunciati e "necessarie in una società democratica", e cioè ragionevolmente proporzionate allo scopo perseguito. Tali limitazioni devono, inoltre, interpretarsi in modo restrittivo e la loro necessità deve essere stabilità in maniera convincente<sup>10</sup>.

La giurisprudenza di Strasburgo ha costantemente riconosciuto che la libertà di espressione riveste un significato ed una portata particolari per la "stampa" (cui deve assimilarsi anche la radio-televisione), la quale svolge un "ruolo eminente in uno Stato di diritto" per il buon funzionamento di una democrazia pluralistica. In effetti, gran parte della casistica relativa all'applicazione dell'art. 10

mani, Jersild c. Danimarca, ricorso n. 15890/89, sentenza del 23 settembre 1994, par. 31, e Radio France e altri c. Francia, ricorso n. 53984/00, sentenza del 30 marzo 2004, paragrafi 39-41). Per quanto riguarda le pubblicazioni su Internet si veda, di recente, Corte europea dei diritti umani, Times Newspaper Ltd (nn. 1 e 2) c. Regno Unito, ricorsi n. 3002/03 e n. 23676/03, sentenza del 10 marzo 2009.

<sup>7</sup> A tale proposito si veda l'interpretazione particolarmente ampia di "informazione" accolta dalla Corte in *Hadjianastassiou c. Grecia*, ricorso n. 12945/87, sentenza del 16 dicembre 1992, par. 39, ove è stata qualificato come tale il contenuto di uno studio tecnico coperto da segreto militare e venduto fraudolentemente da un ufficiale ad una società privata.

<sup>8</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Vogt c. Germania*, ricorso n. 17851/91, sentenza del 26 settembre 1995, par. 52.

<sup>9</sup> Cfr., a titolo puramente esemplificativo, Corte europea dei diritti umani, *Handyside c. Regno Unito*, ricorso n. 5493/72, sentenza del 7 dicembre 1976, par. 49.

10 Cfr., ad esempio, Corte europea dei diritti umani, Barthold c. Germania, ricorso n. 8734/79, sentenza del 26 marzo 1985, par. 55, e Wingrove c. Regno Unito, ricorso n. 17419/90, sentenza del 25 novembre 1996, par. 52. Per approfondimenti sulla portata delle restrizioni cui può essere sottoposto l'esercizio della libertà di espressione e sull'interpretazione dei requisiti stabiliti dal par. 2 dell'art. 10 CEDU si veda, per tutti, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN, L. ZWAAK (eds.), Antwerpen-Oxford, 2006, p. 793 ss.

CEDU riguarda misure statali incidenti in vario modo sulla libertà di espressione dei giornalisti (indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato).

Come si legge in molte pronunce della Corte in materia "la stampa gioca un ruolo eminente in una società democratica: se essa non deve oltrepassare certi limiti, riguardanti specificamente la protezione della reputazione e dei diritti altrui, la divulgazione di informazioni confidenziali, la salvaguardia della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati e la preservazione dell'autorità del potere giudiziario, è suo compito tuttavia di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni ed idee su ogni questione di interesse generale, in particolare, su questioni politiche, ivi comprese quelle che dividono l'opinione pubblica", svolgendo quella che viene pittorescamente definita la funzione di "cane da guardia" della società democratica<sup>11</sup>. Al diritto della stampa di comunicare informazioni ed idee su questioni di interesse generale corrisponde, peraltro, il diritto del pubblico di riceverle.

La particolare enfasi conferita alla libertà di espressione giornalistica comporta una valutazione più rigorosa da parte della Corte europea delle condizioni che giustificano un'ingerenza statale nell'esercizio di tale libertà e, soprattutto, del requisito della proporzionalità. In questi casi, infatti, secondo la Corte, il margine di apprezzamento di cui godono le autorità nazionali risulta circoscritto dall'interesse di una società democratica di permettere ai mezzi di informazione di svolgere il loro ruolo indispensabile di controllo e di fornire informazioni su questioni importanti di interesse generale, tenendo altresì conto che "la libertà giornalistica comprende anche il ricorso ad una certa dose di esagerazione e persino di provocazione" e che la scelta dei mezzi per ottenere determinate informazioni rientra nell'ambito della libertà di indagine inerente all'esercizio della professione giornalistica<sup>13</sup>.

Ciò non significa, tuttavia, che i giornalisti possano operare senza alcun limite di sorta. Come la Corte ha più volte ribadito, "chiunque, ivi inclusi i giornalisti, eserciti la sua libertà di espressione assume 'doveri e responsabilità' la cui ampiezza dipende dalla situazione concreta e dal mezzo di comunicazione impiegato". Pertanto, pur riconoscendo il ruolo essenziale rivestito dai mezzi di informazione in una società democratica, la Corte ha sottolineato che i giornalisti non sono in linea di principio sottratti al loro dovere di rispettare le leggi penali di

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr., ad esempio, Corte europea dei diritti umani, Observer e Guardian c. Regno Unito, ricorso n. 13585/88, sentenza del 26 novembre 1991, par. 59, Sunday Times (2) c. Regno Unito, ricorso n. 13166/87, sentenza del 26 novembre 1991, par. 50, Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, ricorso n. 13778/88, sentenza del 25 giugno 1992, par. 63, e Castells c. Spagna, ricorso n. 11798/85, sentenza del 23 aprile 1992, par. 43.

<sup>12</sup> Cfr., ex pluribus, Corte europea dei diritti umani, Dalban c. Romania, ricorso n. 28114/95, sentenza del 28 settembre 1999, par. 49, Bladet Tromsφ e Stensaas c. Norvegia, ricorso n. 21980/93, sentenza del 29 maggio 1999, par. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Cumpana e Mazare c. Romania*, ricorso n. 33348/96, sentenza del 17 dicembre 2004, par. 96.

diritto comune per effetto della protezione loro accordata dall'art. 10 CEDU. In ragione dei doveri e delle responsabilità inerenti all'esercizio della libertà di espressione, "la garanzia che l'art. 10 offre ai giornalisti per quanto riguarda i resoconti su questioni di interesse generale è subordinata alla condizioni che gli interessati abbiano agito in buona fede in maniera da fornire informazioni esatte e degne di credito nel rispetto della deontologia giornalistica"<sup>14</sup>.

# 3. – La più ampia protezione accordata alla critica giornalistica sull'operato dei personaggi politici e degli esponenti di governo

Come più volte affermato dalla Corte europea, la libertà di stampa fornisce all'opinione pubblica uno dei migliori mezzi per conoscere e giudicare le idee e le attitudini dei propri rappresentanti politici. Più in generale, il libero gioco del dibattito politico si trova al cuore stesso della nozione di società democratica che domina la CEDU nel suo complesso<sup>15</sup>.

L'esigenza di garantire l'esplicazione del confronto tra idee politiche, per quanto particolarmente meritevole di considerazione, non riveste tuttavia carattere assoluto: anche in tale campo, infatti, gli Stati contraenti possono assoggettare l'esercizio della libertà di espressione a certe "restrizioni" o "sanzioni", fermo restando il potere della Corte europea di decidere in ultima istanza la loro compatibilità con i requisiti generali previsti dal par. 2 dell'art. 10 CEDU.

A tale riguardo, la Corte ha riconosciuto che i limiti della critica ammissibile sono più ampi con riferimento ad un uomo politico che con riferimento ad un semplice cittadino, in quanto "a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e coscientemente ad un attento controllo delle sue azioni sia da parte dei giornalisti sia da parte della massa dei cittadini e deve di conseguenza mostrare una maggiore tolleranza" <sup>16</sup>.

Ciò non significa però, ad avviso della stessa Corte, che l'uomo politico, a differenza di tutti gli altri cittadini, non benefici di alcuna protezione sia quando agisce nella veste di personaggio pubblico sia (e soprattutto) quando agisce nell'ambito della propria vita privata: segnatamente, le autorità nazionali possono adottare misure restrittive della libertà di espressione volte a salvaguardare la sua reputazione, la sua immagine e la sua vita privata secondo quanto previsto dal par. 2 dell'art. 10 CEDU, ma in questi casi "gli imperativi di tale protezione" devono essere contemperati con l'interesse generale alla libera discussione delle questioni politiche e le limi-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, Bladet Tromsø e Stensaas, cit., par. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr., tra le molte, Corte europea dei diritti umani, *Lingens c. Austria*, ricorso n. 9815/82, sentenza dell'8 luglio 1986, par. 42, e *Oberschlick c. Austria*, ricorso n. 11662/85, sentenza del 23 maggio 1991, par. 58.

 $<sup>^{16}</sup>$  Cfr. Corte europea dei diritti umani, Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonia, ricorso n. 57829/00, sentenza del 27 maggio 2004, par. 40, e Roseiro Bento c. Portogallo, ricorso n. 29288/08, sentenza del 18 aprile 2006, par. 42.

tazioni alla libertà di espressione richiedono "un'interpretazione restrittiva" 17.

Ad esempio, nel caso *Lopes Gomes da Silva*, riguardante la condanna per diffamazione inflitta al ricorrente per aver qualificato un uomo politico come "grottesco", "zotico" e "grossolano", la Corte ha constatato una violazione dell'art. 10, par. 2, CEDU, rilevando quanto segue: "Certo gli articoli del ricorrente, ed in particolare le espressioni utilizzate, potevano considerarsi polemiche. Essi però non contengono un attacco personale gratuito, poiché l'autore ha dato una spiegazione oggettiva. La Corte rileva a tale riguardo che in questo campo l'invettiva politica deborda spesso sul piano personale: questi sono i rischi del gioco politico e del libero dibattito delle idee, garanti di una società democratica. Il ricorrente ha dunque espresso un'opinione, suscitata dalle posizioni politiche [del suo avversario], anche lui abituale commentatore sulla stampa. Una tale opinione, è vero, in assenza di ogni base fattuale, potrebbe rivelarsi eccessiva, cosa che, tuttavia, alla luce dei fatti accertati, non risulta verificata nel caso di specie. D'altro canto, si deve ricordare che la libertà del giornalista comprende anche il ricorso ad una certa dose di esagerazione e di provocazione" <sup>18</sup>.

Nella medesima direzione, si può menzionare la recente pronuncia della Corte sul caso *Riolo*, ove essa ha constatato la violazione da parte dell'Italia dell'art. 10 CEDU per la condanna al risarcimento del danno irrogata a carico di un ricercatore universitario autore di un articolo apparso su un giornale locale e ripreso dalla stampa nazionale, in cui venivano formulati commenti critici particolarmente pesanti sull'operato dell'allora Presidente della Provincia di Palermo (definito dal ricorrente "goffo emulo locale" del Presidente del Consiglio ed accusato di difendere uno dei coimputati di un processo di mafia in cui la Provincia era chiamata a decidere se costituirsi parte civile). Nel ritenere sproporzionata l'ingerenza attuata nell'esercizio della libertà di critica giornalistica (anche in considerazione degli importi liquidati dalle giurisdizioni nazionali a titolo ri-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Lingens c. Austria*, cit., par. 42, sentenza *Oberschlick c. Austria*, cit., par. 59, e *Dalban c. Romania*, cit., par. 50. Più di recente e con riguardo al nostro Paese, si veda anche Corte europea dei diritti umani, *Riolo c. Italia*, ricorso n. 42211/07, sentenza del 17 luglio 2008, par. 56, sulla quale si tornerà poco oltre nel testo.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Lopes Gomes da Silva c. Portogallo*, ricorso n. 37698/97, sentenza del 28 settembre 2000, par. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> La Corte ha, in effetti, esteso anche ai giornalisti non professionisti la più ampia tutela accordata ai mezzi di informazione in generale. Nel caso di specie, essa ha ritenuto che le affermazioni del ricorrente, in quanto contenute in un articolo destinato alla pubblicazione su un giornale locale (poi ripreso anche da un quotidiano nazionale), dovessero essere assimilate a quelle di un giornalista e godere quindi della medesima protezione ai sensi dell'art. 10 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti umani, *Riolo c. Italia*, cit., par. 63). Ancora più di recente la Corte ha precisato che la funzione di "cane da guardia" non è limitata ai media o ai giornalisti professionisti, ma può essere esercitata anche altri soggetti che contribuiscono alla diffusione di informazioni di interesse generale (cfr. Corte europea dei diritti umani, *Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria*, ricorso n. 37374/05, sentenza del 14 aprile 2009, par. 27, ove si trattava specificamente di un'organizzazione non governativa).

sarcitorio), la Corte ha ribadito che i limiti della critica ammissibile sono più ampi con riguardo ad un uomo politico sia quando agisce nella sua veste di personaggio pubblico, sia quando agisce in qualità di semplice privato e, alla luce di tale premessa, ha concluso che, pur contenendo una certa dose di provocazione, l'articolo del ricorrente non costituiva un attacco personale gratuito nei confronti del Presidente della Provincia e che le espressioni utilizzate presentavano un legame sufficientemente stretto con i fatti del caso di specie<sup>20</sup>.

D'altronde, la maggiore tolleranza richiesta all'uomo politico rispetto alle critiche che gli vengono rivolte (ed il correlativo affievolimento della tutela della sua reputazione, della sua immagine e della sua vita privata) è, in una qualche misura, controbilanciata dalla maggiore libertà di esprimersi che viene riconosciuta dalla Corte proprio all'uomo politico e, specificamente, a coloro che sono stati eletti dal popolo. Questi ultimi, "rappresentano gli elettori, segnalano le loro preoccupazioni e difendono i loro interessi", sicché eventuali restrizioni alla libertà di espressione di un parlamentare (specie se di opposizione) impongono un controllo alquanto restrittivo circa il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10, par. 2, CEDU<sup>21</sup>.

Così, ad esempio, nel caso *Castells*, la Corte ha ritenuto non conforme al requisito della proporzionalità la condanna inflitta al ricorrente, allora membro del Senato spagnolo, per aver pubblicato sulla stampa un articolo nel quale attaccava duramente il governo, accusandolo di non aver indagato molteplici atti terroristici ed addebitandogliene la responsabilità<sup>22</sup>. Anche la libertà di espressione dei parlamentari non è, tuttavia, illimitata, come dimostra la pronuncia della Corte nel caso *Wabl*, ove è stata invece ritenuta conforme all'art. 10 CEDU l'ingiunzione imposta ad un membro del Parlamento austriaco (che aveva definito un articolo contenente delle critiche nei suoi riguardi come una forma di "giornalismo nazista") di non ripetere l'affermazione incriminata<sup>23</sup>.

Una tolleranza ancora maggiore (ed un correlativo ancora maggiore affievolimento della tutela della reputazione, dell'immagine e della vita privata) viene richiesta dalla giurisprudenza europea agli esponenti di governo: secondo la

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Riolo c. Italia*, cit., paragrafi 56 e 70.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, Castells c. Spagna, cit., par. 42, Piermont c. Francia, ricorsi n. 15773/89 e n. 15774/89, sentenza del 27 aprile 1995, par. 76, e Roseiro Bento c. Portogallo, cit., par. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, Castells c. Spagna, cit., paragrafi 40-50. Analogamente, cfr. Jerusalem c. Austria, ricorso n. 26958/95, sentenza del 27 febbraio 2001, paragrafi 32-47, concernente l'ingiunzione imposta ad un membro del consiglio municipale di Vienna di non ripetere certe affermazioni relativamente alle tendenze fasciste e totalitarie di alcune sette. In entrambi i casi, la Corte ha attribuito importanza decisiva al fatto che i giudici interni avessero negato ai ricorrenti la possibilità di provare, nel corso del procedimento penale, la verità delle affermazioni ritenute diffamatorie o oltraggiose.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr. sentenza 21 marzo 2000, *Walb c. Austria*, paragrafi 38-45. Analogamente, cfr. sentenza 27 giugno 2000, *Constantinescu c. Romania*, paragrafi 66-78, ove la Corte ha ritenuto giustificata la condanna del leader di un sindacato per aver pubblicato dei commenti nei quali la precedente leadership veniva definita "ricettatrice di proprietà rubate".

Corte, infatti, i limiti della critica ammissibile sono più ampi con riferimento ai rappresentanti delle autorità di governo rispetto ad un semplice cittadino o anche ad un uomo politico, in quanto "in un sistema democratico, le azioni e le omissioni del governo devono essere sottoposte ad un penetrante controllo non soltanto da parte del potere legislativo e giudiziario, ma anche dell'opinione pubblica. Inoltre, la posizione dominante che il governo occupa gli impone di manifestare un atteggiamento di *restraint* nel ricorso allo strumento penale, soprattutto quando vi siano altri mezzi per rispondere agli attacchi ed alle critiche ingiustificate dei suoi avversari e dei *media*"<sup>24</sup>.

Le autorità di uno Stato democratico devono dunque tollerare la critica anche se essa può essere considerata come provocatoria o offensiva, salva la possibilità di adottare misure, anche di carattere penale, per reagire in modo adeguato e non eccessivo agli abusi nell'esercizio della libertà di espressione, specie allorché si tratti di dichiarazioni che incitano alla violenza nei confronti di un individuo, di un rappresentante dello Stato o di una parte della popolazione. A questo proposito, la Corte ha sottolineato come i doveri e le responsabilità che accompagnano l'esercizio della libertà di espressione da parte dei professionisti dei *media* assumono un'importanza particolare in situazioni di conflitto e di tensione sociale, rendendo necessaria una vigilanza scrupolosa sulla pubblicazione di opinioni di rappresentanti di organizzazioni che ricorrono alla violenza contro lo Stato, onde evitare il rischio che i *media* possano divenire un supporto di diffusione di discorsi che incitano all'odio e alla violenza<sup>25</sup>.

4. – I limiti alla libertà di informazione che possono giustificarsi in funzione della necessità di salvaguardare la vita privata del personaggio pubblico

Come si è detto, la tutela rafforzata riconosciuta alla libertà di informazione nei confronti di rappresentanti politici o esponenti delle autorità di governo nell'interesse generale della collettività al cui giudizio essi si espongono non si

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Oltre al caso Castells, citato nella nota precedente, cfr. Corte europea dei diritti umani, Incal c. Turchia, ricorso n. 22678/93, sentenza del 9 giugno 1998, par. 54, Ozturk c. Turchia, ricorso n. 22479/93, sentenza del 28 settembre 1999, par. 66, e Şener c. Turchia, ricorso n. 26680/95, sentenza del 18 luglio 2000, par. 40. Un'analoga maggiore tolleranza nei confronti delle critiche viene richiesta anche agli uomini di affari responsabili della gestione di grandi società ed alle multinazionali, i quali inevitabilmente e coscientemente si espongono ad un penetrante controllo dei loro atti non soltanto da parte dei media ma anche da parte altre istituzioni o soggetti pubblici e privati che agiscono nel pubblico interesse (cfr. Corte europea dei diritti umani, Fayed c. Regno Unito, ricorso n. 17101/90, sentenza del 21 settembre 1994, par. 75, e Steel e Morris c. Regno Unito, ricorso n. 68416/01, sentenza del 15 febbraio 2005, par. 94).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, Erdogdu e Ince c. Turchia, ricorsi n. 25067/94 e n. 25068/94, sentenza dell'8 luglio 1999, par. 54.

spinge, secondo la Corte europea, sino al punto da neutralizzare completamente la tutela dei diritti che spettano in base alla CEDU anche a tali soggetti, sia quando agiscono nella loro veste pubblica sia (ed a maggior ragione) quando invece agiscono in qualità di privati cittadini. Ma fino a che punto i diritti di questi ultimi possono essere tutelati a livello statale mediante l'adozione di misure restrittive della libertà di espressione?

Anche nel contesto della giurisprudenza europea, si può dire che l'aspetto più delicato della questione concerna proprio la tutela del diritto al rispetto della vita privata dell'uomo politico o di governo, diritto consacrato dall'art. 8 CEDU. Premesso che la "salvaguardia della reputazione e dei diritti altrui" costituisce anche in questo caso uno degli scopi legittimi che possono giustificare un'ingerenza statale nell'esercizio della libertà di espressione (segnatamente attraverso l'applicazione delle norme penali che puniscono la diffamazione o l'ingiuria), la difficoltà risiede nel valutare se, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, le autorità statali abbiano realizzato o meno un equo contemperamento tra le contrapposte esigenze di tutela della vita privata, da un lato, e della libertà di informazione, dall'altro<sup>26</sup>.

Nell'assolvere a tale compito, la Corte europea attribuisce rilievo ad una serie di fattori che, in un modo o nell'altro, incidono sull'esplicazione del sindacato di proporzionalità delle misure contestate. In particolare, si tratta di fattori che possono, a seconda dei casi, diminuire o accrescere il "peso specifico" dell'interesse alla protezione della vita privata del personaggio pubblico, spostando di conseguenza i confini della libertà di informazione (che saranno, rispettivamente, più o meno estesi).

<sup>26</sup> A questo riguardo, si deve osservare come il sindacato della Corte abbia spesso ad oggetto situazioni che investono essenzialmente rapporti tra soggetti individuali (nella specie, i rapporti tra personaggi pubblici e mezzi di informazione) sui quali le autorità nazionali sono chiamate ad effettuare interventi di "bilanciamento" volti ad assicurare il rispetto dei diritti tutelati dalla CEDU. In particolare, le autorità statali sono soggette ad un duplice obbligo: da un lato, quello di tutelare – anche mediante azioni positive – la vita privata delle persone e, dall'altro, quello di non limitare indebitamente la libera circolazione delle idee e delle informazioni. Di conseguenza, allorché esse intervengano a tutela della vita privata, il controllo della Corte riguarderà la compatibilità delle misure adottate con l'art. 10 CEDU (cfr., ad esempio, Corte europea dei diritti umani, *Ormanni c. Italia*, ricorso n. 30278/04, sentenza del 17 luglio 2007, e Riolo c. Italia, ricorso n. 42211/07, sentenza del 17 luglio 2008); allorché invece esse diano priorità alla libertà di espressione, omettendo di assumere tali misure, la Corte dovrà valutare se siano stati rispettati gli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 CEDU (cfr., ad esempio, Corte europea dei diritti umani, Von Hannover c. Germania, ricorso n. 59320/00, sentenza del 24 giugno 2004). Anche in quest'ultima ipotesi, tuttavia, l'angolo visuale privilegiato resta quello del rispetto da parte delle autorità statali dei limiti imposti dall'art. 10, par. 2, CEDU, dovendosi verificare la compatibilità con detti limiti delle misure statali di protezione della vita privata (in questo senso cfr., di recente, Corte europea dei diritti umani, Karakó c. Ungheria, ricorso n. 39311/05, sentenza del 28 aprile 2009, paragrafi 24-26, ove si afferma che "nonostante il fatto che il ricorrente lamenti una violazione dell'art. 8 della Convenzione, la Corte deve determinare se i principi inerenti all'art. 10 siano stati adeguatamente applicati dalle autorità ungheresi").

Fermo restando che in nessun caso la Corte sembra disposta ad ammettere che l'interesse tutelato dall'art. 8 CEDU possa essere interamente sacrificato a vantaggio di quello tutelato dall'art. 10 CEDU, trattandosi pur sempre di diritti fondamentali che meritano *a priori* un eguale rispetto<sup>27</sup>, i fattori di cui si discorre sono essenzialmente tre: il grado di esposizione pubblica e mediatica dell'uomo politico o di governo (che dipende, a seconda dei casi, dalla natura delle funzioni pubbliche esercitate, dall'ampiezza della corpo elettorale di riferimento, dalla posizione concretamente rivestita nell'organizzazione di governo, nonché dalle stesse scelte mediatiche operate dall'interessato), lo specifico aspetto della nozione di "vita privata" che viene interessato dall'attività intrusiva dei mezzi di informazione (immagine, riservatezza, reputazione), l'effettiva sussistenza e la consistenza dell'interesse generale della collettività alla conoscenza di certi aspetti relativi alla vita privata del personaggio pubblico.

La questione di cui ci si occupa si è posta anzitutto con riguardo alla tutela dell'immagine (in quanto estrinsecazione dell'identità personale) ed ai limiti entro cui l'art. 10 CEDU consente alla stampa di pubblicare fotografie di un personaggio pubblico senza il suo consenso. Nel noto caso *Von Hannover*, concernente la pubblicazione su vari *tabloid* tedeschi di alcune fotografie della principessa Carolina di Monaco scattate abusivamente all'interno della sua residenza privata, la Corte ha avuto modo di affrontare compiutamente la questione dei rapporti tra l'art. 10 e l'art. 8 CEDU, assumendo una posizione assai critica nei confronti dell'informazione scandalistica e del fenomeno dei *paparazzi*<sup>28</sup>.

Dopo aver ribadito la necessità di contemperare la libertà di espressione (nella quale rientra la pubblicazione di fotografie) con il diritto al rispetto della vita privata, specialmente allorché l'acquisizione delle immagini avvenga, come spesso accade, "in un clima di continua molestia che induce nella persona interessata un sentimento molto forte di intrusione nella propria vita privata e persino di persecuzione", la Corte ha ritenuto necessario tracciare una distinzione fondamentale tra la cronaca di fatti – anche controversi – suscettibili di contribuire al dibattito in una società democratica su questioni di interesse generale riguardanti, per esempio, l'operato degli uomini politici nell'esercizio delle loro funzioni, e la cronaca avente ad oggetto dettagli della vita privata di un individuo che, per di più, come nel caso di specie, non esercita funzioni ufficiali<sup>29</sup>, affermando che "mentre nel primo caso la stampa esercita il suo ruolo vitale di 'cane da guardia' in una società

 $<sup>^{27}</sup>$  In questo senso cfr. testualmente Corte europea dei diritti umani,  $Hachette\ Filippachi$   $Presse\ Automobile\ e\ Dupuy\ c.\ Francia,$ ricorso n. 13353/05, sentenza del 5 marzo 2009, par. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Von Hannover c. Germania*, ricorso n. 59320/00, sentenza del 24 giugno 2004, paragrafi 56-81.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> La Corte non ha mancato di sottolineare come la principessa Carolina, in quanto componente della famiglia monegasca, svolgesse ruoli di rappresentanza nell'ambito di alcune manifestazioni culturali o di beneficienza, ma non esercitasse alcuna funzione pubblica in seno o per conto dello Stato monegasco o di una delle sue istituzioni (cfr. *ibidem*, par. 62).

democratica (...), non è così nel secondo caso"30.

D'altro canto, la Corte ha anche rilevato come, sebbene i personaggi pubblici siano inevitabilmente esposti ad una maggiore attenzione da parte dei *media* che può, in taluni casi, spingersi fino ad includere aspetti della loro vita privata, essi debbano ciò nondimeno poter avere una "legittima aspettativa alla protezione ed al rispetto della loro vita privata", specialmente quando la pubblicazione delle loro fotografie accompagnate da commenti sia del tutto svincolata (come nel caso di specie) dall'esigenza di contribuire alla discussione su questioni di interesse generale, ma sia puramente rivolta a soddisfare la curiosità di una particolare categoria di lettori relativamente a dettagli della sfera intima delle persone<sup>31</sup>.

Secondo la Corte, infatti, pur trattandosi di un personaggio assai noto, il pubblico non può vantare un interesse legittimo a conoscere tali dettagli ed in ogni caso, anche ove tale interesse sussista unitamente all'interesse commerciale della stampa a pubblicare servizi del genere, la libertà di espressione deve in questi casi cedere di fronte all'esigenza di proteggere efficacemente la vita privata<sup>32</sup>.

Nel caso *Von Hannover*, dunque, l'operazione di bilanciamento si è conclusa a favore del diritto della ricorrente al rispetto della *privacy*, il quale ha prevalso sul diritto della stampa alla pubblicazione delle sue immagini (cui invece le giurisdizioni interne avevano attribuito priorità).

Diversamente, nel caso *Karakó*, in cui un parlamentare ungherese si lamentava di una violazione del diritto alla reputazione in conseguenza del fatto che le giurisdizioni interne non avevano sanzionato penalmente l'autore di un volantino diffuso nel corso della procedura elettorale contenente affermazioni ritenute oltraggiose, la Corte ha considerato prevalente l'esigenza di garantire la libertà di espressione (ancorché in questo caso non esercitata dai mezzi di informazione ma, direttamente, da un rivale politico)<sup>33</sup>.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha anzitutto sottolineato l'importanza di un "approccio prudente agli obblighi positivi dello Stato di proteggere la vita privata in generale e dell'esigenza di riconoscere la diversità dei possibili metodi per assicurarne il rispetto", dipendendo la natura di tali obblighi "dall'aspetto della vita privata interessato" ed essendo rimessa al margine di apprezzamento statale la scelta delle misure dirette ad assicurare l'adempimento degli stessi che dovrà comunque tenere conto degli obblighi derivanti dall'art. 10 CEDU<sup>34</sup>.

Con specifico riguardo alla tutela della reputazione rispetto a presunte ingerenze derivanti dall'esercizio della libertà di espressione, la Corte ha ribadito che

<sup>30</sup> *Ibidem*, par. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibidem*, paragrafi 64-69.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibidem*, paragrafi 76-77.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Karakó c. Ungheria*, ricorso n. 39311/05, sentenza del 28 aprile 2009, paragrafi 17-29.

 $<sup>^{34}</sup>$  *Ibidem*, paragrafi 19 e 20.

la nozione di "vita privata" di cui all'art. 8 CEDU include l'identità personale e si estende anche all'integrità personale, ma ha poi operato una distinzione – basandosi anche sui dati desumibili dal diritto privato e costituzionale degli Stati contraenti – fra integrità personale e reputazione. In particolare, secondo la Corte, "i diritti di integrità personale rientranti nell'ambito dell'art. 8 non sono collegati alla valutazione esterna dell'individuo, mentre tale valutazione risulta decisiva in materia di reputazione: un soggetto può perdere la stima della società – magari giustamente – ma non la sua integrità, che rimane inalienabile"; di conseguenza, la reputazione può considerarsi un diritto "indipendente" soltanto "allorché i fatti addebitati siano di natura così gravemente offensiva che la loro pubblicazione ha avuto un effetto diretto inevitabile sulla vita privata dell'individuo" 35.

Poiché, dunque, nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato che la pubblicazione asseritamente lesiva della sua reputazione costituisse un'interferenza nella sua vita privata così grave da lederne l'integrità personale, la Corte ha ritenuto che fosse in gioco soltanto la reputazione del ricorrente e che, dunque, il proprio compito dovesse essere quello di verificare se le decisioni delle giurisdizioni interne fossero compatibili con i limiti imposti dall'art. 10, par. 2, CEDU. Tale verifica si è, per l'appunto, risolta positivamente a favore dello Stato in quanto "una limitazione della libertà di espressione in nome dell'esigenza di tutelare la reputazione del ricorrente nelle circostanze del caso di specie sarebbe stata sproporzionata ai sensi dell'art. 10 della Convenzione" 36.

Ancorché la motivazione della sentenza in esame resti a tratti oscura, sembra potersi concludere che, ad avviso della Corte, la nozione di "vita privata" possa estendersi alla tutela della reputazione soltanto nella misura in cui quest'ultima venga in rilievo come aspetto dell'integrità personale dell'individuo e, cioè, soltanto nel caso di offese di particolare gravità, fermo restando che, in caso contrario, la Corte dovrà pur sempre sincerarsi che le decisioni interne abbiano applicato correttamente i principi inerenti all'art. 10 CEDU.

Per quanto riguarda, invece, più specificamente la divulgazione ad opera dei *media* di informazioni concernenti la vita privata del personaggio pubblico (quali, ad esempio, informazioni sul suo stato di salute, sui suoi costumi sessuali, sulle sue vicende coniugali o extraconiugali), le decisioni assunte dalla Corte pervengono a conclusioni diverse in funzione dei fattori sopra ricordati, ma confermano in ogni caso il principio secondo cui anche l'uomo politico o l'esponente di governo possono reclamare – sia pure entro limiti variabili – una legittima aspettativa al rispetto della riservatezza. Emblematiche sono al riguardo le pronunce rese dalla Corte nei casi *Editions Plon, Karhuvaara e Iltalehti*, e *Standard Verlags Gmbh* (n. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibidem*, par. 23, dove si sottolinea come, anche nella pregressa giurisprudenza, la reputazione sia stata soltanto sporadicamente ritenuta un "diritto indipendente" (cfr anche Corte europea dei diritti umani, *Petrina c. Romania*, ricorso n. 78060/01, sentenza del 14 ottobre 2008, e *Armonienè c. Lituania*, ricorso n. 36919/02, sentenza del 25 novembre 2008).

 $<sup>^{36}\</sup> Ibidem,$  par. 28.

Nel noto caso *Editions Plon*, concernente la pubblicazione di un libro (dal titolo *Le Gran Secret*) nel quale venivano rivelate informazioni mediche confidenziali sulle condizioni di salute dell'*ex* Presidente francese Mitterrand a pochi giorni dalla sua morte, la Corte ha ritenuto giustificata l'ingiunzione provvisoria imposta dalle giurisdizioni francesi in sede cautelare per impedire la diffusione del libro, ma non anche la decisione di proibirne definitivamente la distribuzione e di condannare la società editrice ad un cospicuo risarcimento dei danni in favore degli eredi di Mitterrand: tale decisione, infatti, era intervenuta quando il libro era già stato venduto in oltre 40.000 copie, diffuso via Internet ed oggetto di una larga attenzione mediatica, sicché "la preservazione della confidenzialità medica non poteva più costituire un requisito di primaria importanza" of sicché "la primaria importanza".

Nel valutare la sussistenza di "motivi pertinenti e sufficienti" a sostegno dell'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione, la Corte ha sottolineato come la pubblicazione dell'opera si inscrivesse "in un dibattito di interesse generale allora largamente aperto in Francia e riguardante in particolare il diritto dei cittadini di essere informati su eventuali gravi infermità da cui sia affetto il Capo di Stato, nonché l'attitudine di una persona gravemente malata a candidarsi per la suprema magistratura"<sup>38</sup>, ritenendo dunque che l'esigenza di protezione dei dati sensibili attinenti alla salute di un eminente uomo di governo (specie quando fatta valere dagli aventi causa del diretto interessato successivamente alla sua morte) non potesse prevalere sull'interesse pubblico della collettività a conoscere tali informazioni<sup>39</sup>.

Nel caso *Karhuvaara e Iltalehti*, si trattava invece della condanna penale ed al risarcimento del danno irrogata nei confronti di un giornalista e della società editrice di un quotidiano per la pubblicazione di alcuni articoli in cui, occupandosi di un processo a carico di un avvocato accusato di ubriachezza molesta e turbativa dell'ordine pubblico, si portava all'attenzione dei lettori il suo legame matrimoniale con un membro del Parlamento che rivestiva la carica di presidente della Commissione parlamentare per l'educazione e la cultura.

A tale proposito, la Corte ha anzitutto osservato come gli articoli censurati si limitassero a riportare in maniera oggettiva dei fatti già noti (ivi incluso il rapporto coniugale) e non lasciassero in alcun modo intendere che la parlamentare fosse coinvolta nell'incidente per cui era il marito stato infine condannato; sicché – trattandosi per l'appunto di un personaggio politico il quale si deve mostrare più tollerante nei confronti della stampa rispetto al semplice cittadino – l'ingerenza nella sua vita privata doveva in ogni caso "essere considerata come avente carattere limitato" 40.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Editions Plon c. Francia*, ricorso n. 58148/00, sentenza del 18 maggio 2004, rispettivamente paragrafi 46-48 e paragrafi 49-57.

 $<sup>^{38}</sup>$  *Ibidem*, par.  $\overset{\smile}{44}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibidem*, par. 53.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 40}$  Cfr. Corte europea dei diritti umani, Karhuvaara e Iltalehti c. Finlandia, ricorso n.

La Corte ha poi sottolineato come l'argomento degli articoli non avesse in effetti alcuna evidente ripercussione sul dibattito politico né alcun legame diretto con l'attività della parlamentare e, dunque, non si ricollegasse ad alcuna questione di "grande interesse per la collettività", riconoscendo la ragionevolezza delle conclusioni delle giurisdizioni interne secondo cui la diffusione della notizia a livello nazionale era stata di natura tale da amplificare l'attentato alla vita privata della parlamentare<sup>41</sup>.

Tuttavia, la sussistenza di un sia pur limitato interesse del pubblico alla conoscenza dell'episodio, l'aggravamento di responsabilità previsto dalla legislazione interna per le offese commesse nei confronti dei membri del Parlamento<sup>42</sup> e l'elevato ammontare dell'ammenda e del risarcimento del danno irrogati a carico dei ricorrenti hanno indotto la Corte ha ritenere sproporzionata l'ingerenza nel loro diritto alla libertà di espressione ed a ravvisare pertanto la violazione dell'art. 10 CEDU.

Ancora più di recente, la questione dell'interessamento mediatico all'andamento delle relazioni coniugali di personaggi pubblici che ricoprono funzioni apicali nell'organizzazione statale è stata oggetto di esame nel caso Standard Verlags Gmbh (n. 2), concernente un articolo di "gossip" apparso sul quotidiano Der Standard in cui si riferivano voci di una presunta imminente separazione tra il Presidente austriaco e la sua giovane moglie, nonché di presunti stretti rapporti intrattenuti da quest'ultima con altri eminenti uomini politici. La società ricorrente era stata condannata dalle giurisdizioni interne sia per violazione della privacy ai danni della coppia presidenziale (soprattutto in considerazione del fatto che lo stato di salute del loro matrimonio non aveva alcuna incidenza sulle capacità del Presidente di svolgere le proprie funzioni né alcuna connessione con la vita pubblica), sia per diffamazione nei confronti del leader del gruppo parlamentare del partito nazionalista (FPÖ) con il quale, secondo l'articolo, la moglie del Presidente avrebbe avuto una relazione<sup>43</sup>.

Nell'esaminare la doglianza formulata dalla società ricorrente alla luce dell'art. 10 CEDU, la Corte ha ribadito in linea generale l'importanza di stabilire se ed in quale misura i commenti incriminati contribuiscano effettivamente ad un "dibattito di interesse generale", nonché l'esigenza di tenere conto delle funzioni

<sup>53678/00,</sup> sentenza del 16 novembre 2004, par. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> *Ibidem*, paragrafi 45-47.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Secondo la Corte, in particolare, "in mancanza di un legame con la finalità sottesa al riconoscimento dell'immunità parlamentare, è aleatorio considerare il mandato parlamentare (...) come un fattore aggravante delle infrazioni in questione" e, tenuto conto della sua pregressa giurisprudenza sui più ampi limiti della critica ammissibile nei confronti dei personaggi politici, l'applicazione automatica e senza riserve di tale aggravante da parte delle giurisdizioni interne "ha concretamente ridotto a nulla gli interessi concorrenti dei ricorrenti protetti dall'art. 10 della Convenzione" (*ibidem*, par. 52).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Standard Verlags Gmbh (n. 2) c. Austria*, ricorso n. 21277/05, sentenza del 4 giugno 2009, paragrafi 42-56.

ufficiali esercitate dalla persona cui tali commenti si riferiscono ai fini del contemperamento tra libertà di espressione e rispetto della vita privata. A tale ultimo proposito, la Corte ha altresì ribadito che, sebbene "il diritto del pubblico di essere informato possa estendersi in certe speciali circostanze anche ad aspetti della vita privata dei personaggi pubblici", questi ultimi conservano tuttavia "una legittima aspettativa alla protezione ed al rispetto della loro vita privata".

Con specifico riguardo al caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto – sia pure a maggioranza<sup>45</sup> – che i commenti relativi alla vita matrimoniale del Presidente austriaco ed alle presunte relazioni extraconiugali della moglie, in quanto del tutto avulsi dalle funzioni pubbliche e dalle responsabilità dell'uomo di governo, non rispondessero ad un'esigenza del pubblico di essere informato su questioni di interesse generale, ratificando sostanzialmente le decisioni assunte dalle giurisdizioni nazionali le quali avevano ravvisato un'indebita ingerenza nella vita privata dei soggetti coinvolti<sup>46</sup>. Segnatamente, secondo la Corte, "il vano pettegolezzo relativo allo stato del loro matrimonio o a presunte relazioni extraconiugali (...) non contribuisce ad alcun pubblico dibattito in relazione al quale la stampa debba svolgere il suo ruolo di 'cane da guardia pubblico', ma è diretta soltanto a soddisfare la curiosità di una certa categoria di lettori"<sup>47</sup>, sicché le ragioni addotte dalle decisioni interne dovevano considerarsi "rilevanti e sufficienti" per giustificare l'ingerenza, tenuto altresì conto della modesta entità delle condanne inflitte alla società ricorrente.

3. – Considerazioni conclusive sui criteri impiegati dalla giurisprudenza di Strasburgo per valutare se sia stato realizzato un equo contemperamento tra gli interessi in gioco

Dalla rapida ricognizione della giurisprudenza europea compiuta nei paragrafi precedenti è possibile trarre, come si preannunciava in apertura, alcune utili coordinate interpretative per affrontare in chiave sovranazionale il delicato tema dei rapporti tra libertà dei mezzi di informazione e rispetto della vita privata delle personalità politiche o degli esponenti di governo.

Anzitutto, si può affermare che, in base a tale giurisprudenza, il personaggio politico non viene mai completamente privato della protezione della vita privata e familiare prevista dall'art. 8 CEDU, anche quando rivesta ruoli di vertice

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibidem*, paragrafi 47-48.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> La sentenza in esame è stata, in effetti, adottata con cinque voti a favore e due contrari. Secondo i due giudici di minoranza (Jebens e Spielmann), autori di un'opinione dissenziente annessa alla sentenza, l'articolo incriminato contribuiva in realtà ad un dibattito pubblico di interesse generale attinente alla figura del Capo di Stato e l'ingerenza attuata nell'esercizio della libertà di espressione della società ricorrente doveva ritenersi contraria all'art. 10 CEDU.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> *Ibidem*, paragrafi 50-51.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibidem*, par. 52.

nell'organizzazione statale e sia per tale ragione particolarmente esposto all'attenzione del pubblico e dei *media*. In altre parole, nonostante il ruolo pubblico svolto, egli rimane pur sempre titolare di un "interesse privato" meritevole di tutela dal punto di vista della CEDU che dovrà essere, di volta in volta, contemperato con gli altri interessi pubblici e privati in gioco<sup>48</sup>.

Ciò posto, è altresì chiaro che la protezione di cui può beneficiare il personaggio politico rispetto ad eventuali intrusioni dei mezzi di informazione è decisamente inferiore rispetto a quella riconosciuta al privato cittadino (dovendo almeno in parte cedere di fronte all'interesse del pubblico a conoscere certe informazioni)<sup>49</sup> e la sua concreta ampiezza dipende da vari fattori, tra cui in primo luogo la natura ed il contenuto dell'informazione privata oggetto di divulgazione mediatica e la conseguente latitudine della tutela di cui può avvalersi il soggetto che abbia acquisito e diffuso tale informazione in base all'art. 10 CEDU.

Come la Corte europea ha più volte affermato, il "gossip" scandalistico e, più in generale, le notizie attinenti ad aspetti intimi della vita privata del personaggio pubblico che mirano soltanto a soddisfare la curiosità di certi lettori senza contribuire ad alcun dibattito su questioni di interesse generale (e, cioè, quella che la Corte stessa definisce "presse à sensation" o "presse du cœur"), non hanno nulla a che vedere con la funzione di garanzia democratica (di "cane da guardia") svolta dai mezzi di informazione e non meritano, quindi, la "protezione rafforzata" che a quest'ultima viene riconosciuta dall'art. 10 CEDU, consentendo corrispettivamente una dilatazione della tutela che può riconoscersi alla legittima aspettativa del personaggio pubblico al rispetto della propria vita privata<sup>50</sup>.

Di conseguenza, allorché si tratti di bilanciare il diritto al rispetto della vita privata con l'esercizio della libertà di espressione, valutando la proporzionalità di eventuali ingerenze statali nell'esercizio dell'uno o dell'altra, occorrerà anzitutto stabilire se ed in quale misura la notizia incriminata (sia essa veicolata attraverso immagini o commenti) concorra ad un dibattito pubblico su una questione di interesse generale, nel qual caso all'interesse "privato" del soggetto che rivendica la tutela della sua libertà di espressione si verrà ad aggiungere l'interesse "pubblico" della collettività ad essere informata su aspetti della vita

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> A tale riguardo, l'approccio europeo alla questione sembra, dunque, divergente rispetto a quello accolto in altri ordinamenti, e segnatamente in quello statunitense, dove – almeno per quanto concerne la figura istituzionale del Presidente – è assolutamente radicata l'idea che l'individuo preposto a tale supremo ufficio (con i particolari poteri che vi sono connessi) non possa rivendicare alcuna tutela in relazione a qualsiasi aspetto della propria vita privata.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> In questo senso, ancora di recente, cfr. Corte europea dei diritti umani, *Eerikainen e altri c. Finlandia*, ricorso n. 3514/02, sentenza del 10 febbraio 2009, par. 66, ove si ribadisce che il privato cittadino che non svolga funzioni ufficiali e non partecipi alla vita politica beneficia di una "zona di interazione allargata" che ricade nell'ambito della vita privata.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Oltre ai casi citati in precedenza cfr. anche Corte europea dei diritti umani, *Hachette Filippachi Associes* ("*Ici Paris*") *c. Francia*, ricorso n. 12268/03, sentenza del 23 luglio 2009, par. 40, e *Société Prisma Presse c. Francia*, ricorsi n. 66910/01 e n. 71612/01, decisione del 1 luglio 2003.

privata degli uomini politici o di governo suscettibili di incidere sul corretto assolvimento del loro mandato. Ed è proprio la combinazione di tali due convergenti interessi che, nell'ottica della Corte di Strasburgo, viene a giustificare il parziale sacrificio dell'interesse "privato" di questi ultimi alla tutela della propria vita privata. In quest'ottica, dunque, quanto più intenso risulterà essere l'interesse pubblico alla conoscenza di certe informazioni tanto più ampia sarà la tolleranza richiesta al personaggio pubblico, e viceversa<sup>51</sup>.

Naturalmente, non esistendo una nozione oggettiva di "questione di interesse generale", resta il problema di fondo consistente nel decidere se, quanto meno con riguardo a quei personaggi politici che rivestono ruoli apicali di governo, non debba ritenersi tale anche la notizia concernente gli aspetti più intimi della loro sfera privata. In effetti, fra gli stessi giudici della Corte europea sembrano esservi al riguardo punti di vista divergenti (che potrebbero, combinandosi variamente tra loro, dare luogo a divergenti valutazioni in ordine al rispetto dell'art. 8 e dell'art. 10 CEDU). Lo dimostra l'opinione dissenziente dei giudici Jebens e Spielmann annessa alla citata sentenza sul caso *Standard Verlag Gmbh*, secondo i quali le notizie riguardanti la vita coniugale del Capo dello Stato non potrebbero non considerarsi – in linea di principio – di pubblico interesse e la Corte non dovrebbe dal canto suo cercare di decidere in modo paternalistico che cosa risponda all'interesse del pubblico<sup>52</sup>.

Ferma restando l'inevitabile relatività di qualsiasi valutazione dell'interesse generale, ci sembra però che detta valutazione non possa comunque spingersi sino al punto da sconfessare il principio sopra richiamato secondo cui anche le personalità politiche di spicco hanno una legittima aspettativa ad una (sia pur minima) tutela della propria vita privata; in altre parole, sino al punto da ritene-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Per un caso recente in cui i giudici di Strasburgo hanno escluso la sussistenza di un interesse generale alla conoscenza delle informazioni divulgate da un settimanale relativamente alle presunte difficoltà finanziarie di un noto cantante cfr. Corte europea dei diritti umani, *Hachette Filippachi Associes ("Ici Paris") c. Francia*, ricorso n. 12268/03, sentenza del 23 luglio 2009, spec. par. 43, ove si afferma che tali informazioni "ne peuvent être considérés comme ayant participé ou contribué à un « débat d'intérêt général » pour la collectivité, au sens donné par la jurisprudence de la Cour".

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> In particolare, nell'opinione dissenziente (cit. *supra* nota 45) si legge quanto segue: "Essendo nella posizione di Capo di Stato, è un fatto che molte persone sono interessate nella vita private del Presidente, sebbene dichiaratamente per varie ragioni che vanno dalla preoccupazione per il benessere del Presidente alla mera curiosità. Inoltre, il fatto che la coppia presidenziale avesse tenuto il pubblico informato relativamente al divorzio del primo ricorrente [*n.d.r.: del Presidente*] ed al suo nuovo matrimonio con il secondo ricorrente [*n.d.r.: l'attuale moglie del Presidente*] dimostra come essi stessi fossero consapevoli dell'interesse pubblico su tali questioni. In siffatte circostanze è importante che la Corte non assuma una posizione paternalistica e cerchi di decidere per la collettività quale sia il significato reale dell'interesse pubblico. A mio parere, non vi può essere alcun dubbio che l'articolo impugnato concernesse una questione che era di legittimo interesse per molte persone, e non esattamente la vita quotidiana di una persona che non ha cercato alcuna pubblicità".

re che ogni e qualsivoglia notizia attinente alla sfera più intima di tali personalità sia da considerarsi per definizione di legittimo interesse generale.

Certo, più si sale nella scala dei ruoli politici e di governo (dal consigliere di un piccolo centro urbano al Sindaco di un grande Comune, dal membro di un'assemblea regionale al Presidente della relativa Giunta, dal membro del Parlamento nazionale al Capo del Governo o al Capo dello Stato) e meno saranno le informazioni private insuscettibili di avere ripercussioni sull'esercizio delle funzioni pubbliche svolte o sulle responsabilità di governo (la cui divulgazione, dunque, non concorre in alcun modo ad alimentare il dibattito pubblico su questioni di interesse generale). Tanto più che, con riferimento agli esponenti politici di spicco, interviene spesso un altro fattore di cui pure la Corte europea tiene conto nell'operare il bilanciamento fra libertà di espressione e rispetto della vita privata, e cioè l'esposizione mediatica (volontaria o involontaria) della loro vita privata.

A tale ultimo riguardo, infatti, si deve osservare come il livello di tutela che il personaggio pubblico può rivendicare ai sensi dell'art. 8 CEDU dipenda anche in larga misura da quanto lo specifico aspetto della vita privata che si vorrebbe mantenere riservato sia già concretamente divenuto di pubblico dominio anche contro la volontà dell'interessato.

Così, ad esempio, nella citata sentenza *Editions Plons*, l'interesse alla confidenzialità di dati medici relativi all'*ex* Presidente Mitterrand è stato ritenuto cedevole rispetto alla libertà di informazione su questioni di interesse generale essenzialmente in quanto il libro censurato era già stato ampiamente commercializzato ed i suoi contenuti erano ormai divenuti di pubblico dominio<sup>53</sup>. Analogamente, nel caso *Karhuvaara e Iltalehti*, la Corte di Strasburgo non ha mancato di sottolineare come l'informazione censurata fosse già nota al pubblico<sup>54</sup>.

Lo stesso vale, *a fortiori*, nel caso in cui sia lo stesso soggetto che invoca la tutela della propria riservatezza ad avere in precedenza deliberatamente esposto all'attenzione mediatica certi aspetti della sua vita privata. Così, ad esempio, nel caso *Hachette Filipacchi Associes* ("*Ici Paris*"), avente ad oggetto la divulgazione di alcune informazioni relative alle difficoltà finanziarie del popolare cantante Johnny Hallyday, la Corte non ha mancato di sottolineare come "la rivelazione anteriore da parte dello stesso interessato delle informazioni contestate [fosse] un elemento essenziale dell'analisi dell'intrusione rimproverata alla società editrice in taluni aspetti della [sua] vita privata" e come, una volta portate a conoscenza del pubblico, tali informazioni "diventino liberamente disponibili" e si attenui di conseguenza il grado di protezione della vita privata che l'interessato può pretendere ai sensi dell'art. 8 CEDU<sup>55</sup>. Un ulteriore elemento di

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Cfr. supra nota 37.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Cfr. *supra* nota 40.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Cfr. Corte europea dei diritti umani, *Hachette Filippachi Associes* ("*Ici Paris*"), cit., paragrafi 52-53, ove si afferma in particolare che "nella misura in cui la ricorrente ha ripreso, senza deformarle, una parte delle informazioni liberamente divulgate e rese pubbliche dal

cui la giurisprudenza di Strasburgo tiene conto allorché sia chiamata a risolvere un conflitto tra libertà di espressione e rispetto della vita privata è costituito, come si è visto, dalla specifica componente della vita privata che viene in rilievo. A questo proposito, l'analisi delle varie pronunce induce a ritenere che il personaggio pubblico possa senz'altro vantare una tutela più ampia in relazione alla divulgazione di immagini, di dati medici o di informazioni attinenti alla sfera dei rapporti familiari, mentre tale tutela si riduce al minimo allorché si tratti di presunte offese alla reputazione che non siano così gravi da risolversi in un attentato all'integrità personale<sup>56</sup>.

Tutti i criteri sin qui illustrati sono suscettibili di immediata utilizzazione (e dovrebbero essere concretamente impiegati) da parte dell'operatore giuridico interno per la risoluzione di eventuali controversie tra mezzi di informazione (cui spetta la tutela dell'art. 10 CEDU) e personaggi politici di spicco che ritengano lesa la propria vita privata (cui spetta la tutela dell'art. 8 CEDU), avendo cura di assicurare – mediante valutazioni rimesse al loro prudente apprezzamento – che i livelli di tutela eventualmente più elevati riconosciuti dal diritto interno all'uno o all'altro diritto non compromettano comunque la realizzazione del livello minimo di tutela per entrambi prescritto dalla CEDU.

### ABSTRACT

## Freedom of information and respect for private life of politicians and governemntal officials in light of the Strasbourg Court's case-law

The European Court of Human Rights has been repeatedly called to address the issue of the potential overlapping between the freedom of expression guaranteed by Article 10 ECHR, on the one hand, and the right to respect for private and family life guaranteed by Article 8 ECHR, on the other hand. The present article seeks to elaborate on the relevant principles developed by the Strasbourg case-law with particular reference to the question of whether and to what extent re-known political figures and governmental officials may claim protection of their image, privacy and reputation under the ECHR vis-à-vis the right of the media to inform the public on matters of general interests. The overview will show the existence of a consistent pattern of decisions which recognizes that also public figures are entitled to a certain degree of protection which mostly depends on the nature of the official functions excercised by the person concerned, on the particular aspect of private life at stake (personal integrity rights deserving a greater protection than reputation), and first and foremost on the actual existence and latitude of the general interest of the public to receive certain information belonging to aspects of the private life of the public figures.

cantante, in particolare nella sua autobiografia, relative ai suoi beni ed al modo in cui utilizzava il proprio denaro, la Corte è del parere che costui non conservi più una 'legittima aspettativa' di vedere la sua vita privata effettivamente protetta".

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> In questo senso cfr. il caso *Karakó*, cit. *supra* nota 33.